



COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.S.

8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

allegato B

**SCHEMA
CAPITOLATO**

per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo presunto dal 12 settembre- 20 dicembre 2019.

CIG: 8010873D84

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione in favore dei n.31 alunni in situazione di disabilità riconosciuta, ai sensi della L.104/92, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Milazzo, relativamente al periodo presunto decorrente **dal 12 settembre- 20 dicembre 2019,**

Atteso che alla data di indizione della procedura di gara non risulta ancora approvato il bilancio per l'esercizio finanziario in corso, si rappresenta quanto segue:

"il suddetto servizio sarà aggiudicato e realizzato nel rispetto dell'effettiva disponibilità in bilancio dei fondi comunali assegnati al designato capitolo di spesa.

Pertanto si procederà all'aggiudicazione definitiva della gara soltanto dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa complessivo.

Nulla pertanto sarà dovuto alle ditte partecipanti ove, alla data presunta di avvio, lo stesso non potrà essere affidato per incapienza".

Art. 2

Principi e finalità del servizio

Il servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione agli alunni diversamente abili, in possesso dei requisiti previsti, che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale, collocato tra i servizi essenziali ed obbligatori, non derogabili a carico degli Enti Locali, ha una funzione complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico e mira a rimuovere ogni ostacolo ai fini delle finalità previste dal PEI e dal profilo dinamico funzionale delineato per ciascun alunno disabile facilitandone l'integrazione scolastica a tutela del diritto allo studio.

Art. 3

Destinatari e Prestazioni del servizio

Il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale è destinato ai n. 31 alunni disabili, fisici, psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui alla L. 104/92 e ss.mm.ii., e della diagnosi funzionale rilasciata dall'Asp di appartenenza e per i quali la competente N.P.I abbia richiesto il servizio.

Obiettivo è garantire loro l'assistenza specialistica "ad personam", promuoverne l'integrazione nella sua interezza e specificità potenziando la capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno della scuola.

Il servizio deve essere erogato nei plessi scolastici di competenza dei n. 3 Istituti comprensivi del territorio del Comune, ubicati sia al centro urbano che nelle frazioni.

Il Comune non metterà a disposizione automezzi di proprietà per il trasporto degli operatori e pertanto tali oneri graveranno esclusivamente sull'Ente socio-assistenziale aggiudicatario. Sarà parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 4

Disposizioni esecutive generali

Il servizio oggetto del presente appalto comprende attività specifiche di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, all'integrazione scolastica e all'apprendimento rivolte a sostenere l'alunno disabile e dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Si configura come prestazione aggiuntiva che opera, all'interno di un progetto educativo e formativo, in sinergia con altre figure garantite dalla scuola, differenziandosi dall'assistenza di base, che impegna i collaboratori scolastici, e/o dall'insegnamento di esclusiva competenza dei docenti curricolari e di sostegno, secondo quanto previsto dalla L.104/92.

In particolare le aree di competenza /intervento dell'Asacom prevedono:

- lo svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel PEI;
- la partecipazione alla definizione del Piano Educativo individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, alla redazione dello stesso;
- la definizione e realizzazione di attività educative finalizzate alla socializzazione dell'alunno disabile ed alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti nel contesto scolastico (uscite didattiche, escursioni ecc.) dove non sia eventualmente prevista la presenza alternativa dell'insegnante, e nel rispetto, comunque, del monte ore assegnato, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente e del contesto), anche extrascolastico (fruizione del territorio e delle sue strutture);
- lo sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale atti a potenziare le capacità relazionali e sociali dell'alunno ed in particolare a favorire il rapporto con il gruppo dei pari;
- mantenimento e qualora possibile ampliamento delle forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno;
- la collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico-funzionale ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico;
- l'aiuto alla mobilità ed alla deambulazione, compresa l'eventuale assistenza durante la mensa scolastica, uso dei servizi, la cura della persona, fatta eccezione per l'accompagnamento ai servizi igienici e di pulizia personale in quanto di competenza del personale ATA o altro preposto a tale mansione.

Non ha competenze mediche e/o infermieristiche ed in particolare non è suo compito la somministrazione dei farmaci all'alunno.

E' prevista, nel corso dell'anno scolastico, la costante rilevazione dei bisogni degli utenti e la verifica delle attività da effettuare tramite incontri con il responsabile del servizio dell'ufficio servizi sociali, il responsabile delle attività di coordinamento della ditta appaltatrice, gli operatori impegnati.

Art. 5

Orario di servizio

Il Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili dovrà essere assicurato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nell'ambito dell'orario e del calendario scolastico.

L'articolazione dell'orario di servizio sarà concordato all'inizio dell'anno scolastico tra l'operatore stesso, il coordinatore del servizio e la scuola in considerazione delle esigenze degli alunni e dei bisogni organizzativi della scuola stessa.

Sono di massima **da evitarsi sovrapposizioni di orario tra insegnante di sostegno ed operatore Asacom, salvo diversa modulazione del PEI.**

E' opportuno, inoltre, che la scuola eviti lo "spezzettamento" dell'orario di servizio dell'operatore.

Nell'ambito del mantenimento del monte ore settimanale, **eventuali flessibilità orarie** dovranno essere

richieste dalla scuola direttamente al Coordinatore del servizio dell'Ente gestore che, avrà cura di comunicarle al responsabile del servizio dell'Ente, e che saranno oggetto di valutazione ai fini della preventiva autorizzazione.

Art. 6 Personale

Le figure professionali impiegate nel servizio, in base alla tipologia di disabilità dell'alunno avente diritto, dovranno essere in possesso di requisiti e titoli formativi idonei allo svolgimento delle relative mansioni con riferimento alla specificità della disabilità di ciascun alunno, orientando la loro attività al rispetto della dignità personale, al rispetto e protezione della sua vita privata e del diritto alla riservatezza.

L'esecuzione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione da erogare in favore dei n. 31 alunni disabili, portatori di handicap fisici e/o psichici e/o sensoriali, frequentanti le scuole del Comune di Milazzo va garantito con rapporto di un operatore per ogni soggetto avente diritto per un massimo di 15 ore.

Nell'ipotesi:

1) di improvvisa e perdurante assenza dello studente disabile l'unità lavorativa s'intenderà sospesa dal servizio, a partire dal secondo giorno di assenza e fino al rientro a scuola del soggetto disabile e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso.

Rimane salva la facoltà di poter espletare, previa preventiva autorizzazione, presso il domicilio del minore disabile o per attività complementari quali gite, escursioni, riunioni di equipe, ecc.... eventuali ore di servizio non erogate in classe per attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti;

2) di una frequenza giornaliera, che per vari motivi, è stabilmente inferiore alle n.3 ore giornaliere assegnate verranno corrisposte le ore di servizio realmente rese in favore dell'alunno disabile.

L'affiancamento dei n. 31 operatori/utenti sarà disposto, dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Milazzo, previa valutazione della singola situazione di disabilità di cui l'alunno è portatore, sulla base delle diagnosi funzionali e certificazioni redatte dalla NPI sui casi, e della specificità professionale posseduta dall'operatore che deve essere rispondente agli interventi specifici da porre in atto in favore dell'alunno assegnato secondo le indicazioni che saranno sviluppate nel Piano Educativo Individualizzato.

Si precisa che l'operatore Asacom è tenuto a presentare mensilmente, al responsabile del servizio comunale, tramite il Coordinatore del servizio, una relazione sintetica circa la situazione dell'alunno affidato, nella quale dovranno essere evidenziati, altresì, i punti di forza ed i punti di debolezza dell'attività svolta;

In particolare al termine dell'anno scolastico, ogni operatore dovrà redigere una relazione conclusiva circa le possibili evoluzioni e gli obiettivi conseguiti rispetto alla situazione di partenza dell'alunno assegnatogli.

Per quanto sopra indicato, tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dovranno essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di cui al **Decreto n. 5630 del 19.07.2017, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale pubblicato in GURS n. 32 del 04/08/2017 oltre il possesso di** specifici attestati formativi nelle tecniche cognitive comportamentali (ABA, TEACCH, PECS, LIS, BRAILLE).

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali di detta utenza, l'Ente affidatario dovrà impiegare **n. 31** assistenti alla comunicazione (cat. D1), per complessive 3 ore giornaliere.

Tale personale dovrà essere utilizzato per il periodo presunto decorrente dal 12/09/2019 al 20/12/2019, per complessive n. 71 giornate da calendario scolastico.

L'attività di tutti gli operatori deve essere intesa come effettivo servizio reso ai fini del presente appalto, esclusi i tempi di trasferimento degli operatori stessi. Resta fermo il monte ore per ciascun operatore, come stabilito dal successivo art. 5 del presente capitolato.

Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da effettuarsi immediatamente, in uno alla comunicazione all'Amministrazione ed alla Istituzione scolastica interessata del nominativo dell'operatore assunto come sostituto.

Naturalmente l'operatore che sarà indicato come sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 7 Costi

La Stazione Appaltante nel determinare i costi relativi all'affidamento del servizio si è avvalsa **della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigente.**

Pertanto il costo dello stesso, viene determinato per il periodo presunto dal 12/09/2019 al 20/12/2019 per complessivi gg. 71 secondo il seguente preventivo di spesa:

Qualifica e quantità	Ore al giorno	Giorni lavorati	Costo orario	Totale
n. 31 assistenti alla comunicazione	3	71	€ 18,76	€ 123.872,28
			Totale a b.a.	€ 123.872,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)				€ 1.238,72
Totale				€ 125.111,00
Iva al 5%				€ 6.255,50
				€ 30,00
Costo Totale del servizio				€ 131.396,50

Qualora dovessero intervenire modifiche contrattuali si procederà all'adeguamento dell'importo orario come sopra determinato di cui si prevede l'accantonamento della somma di € 1.218,99, iva compresa, per il conseguimento dell'adeguamento contrattuale avente decorrenza 01.11.2019-20.12.2019.

Art. 8 Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € **123.872,28** oltre I.V.A al 5%, oltre oneri per la sicurezza e contributo ANAC .

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la sicurezza ammontano ad € 1.238,72 e gli stessi sono oneri incompressibili, di contro restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali s'intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

All'impresa aggiudicataria, quindi, mensilmente verrà corrisposto quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, al netto di IVA.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si procederà ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

Inoltre, l'ente affidatario è obbligato a ridurre proporzionalmente la fattura in relazione agli eventuali sgravi contributivi o fiscali di cui dovesse beneficiare e pertanto lo stesso è obbligato a dichiarare nella propria offerta economica tale sussistenza o meno del beneficio suddetto.

Inoltre, qualora il numero presuntivo degli utenti dovesse diminuire o aumentare, contestualmente si procederà ad una diminuzione o ad un aumento del personale, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in caso di aumento delle prestazioni. Le ore eventualmente ridotte in un mese potranno essere richieste e prestate nei mesi successivi.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si riserva di effettuare azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 Durata del servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione-contratto ai sensi della normativa vigente secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA .

L'avvio del servizio avverrà, in via presuntiva, il 12 settembre per concludersi il 20 dicembre 2019 per la durata massima di n. 71 giorni (settantuno) effettivamente lavorati.

Il contratto, in ogni caso, cesserà automaticamente al raggiungimento del tempo massimo espresso in giorni n 71 (settantuno) sulla base del quale è stato stimato il valore complessivo dell'appalto. Eventuali interruzioni dell'attività scolastica per qualsiasi motivo (chiusura delle scuole su disposizioni dell'autorità scolastica o per festività o altro) saranno detratte dai corrispettivi da corrispondere all'Ente Appaltante. Parimenti, se alla scadenza del contratto le ore non risultano prestate, l'impresa aggiudicataria è tenuta a proseguire il servizio, fino al completamento delle ore appaltate, al riavvio delle attività scolastiche a decorrere dal mese di gennaio 2020.

Il servizio per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'ufficio di Servizio Sociale del Comune, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

Art. 10

Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura. Tale pagamento sarà effettuato a mensilità posticipate su presentazione di idonea documentazione fiscale e rendicontazione delle ore effettivamente erogate di servizio all'utenza tramite gli operatori. Le ore prestate devono essere regolarmente certificate con appositi fogli di presenza firmati dal dirigente scolastico o un suo vicario e dall'operatore.

I pagamenti verranno disposti con versamento sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., dopo l'acquisizione della regolare fattura con allegati i fogli di presenza di cui sopra e le copie delle singole buste paga debitamente firmate per quitanza dal personale impiegato, l'elenco delle disposizioni delle operazioni di bonifico, vidimante dalla banca esecutive in merito ai pagamenti degli stipendi e la dettagliata relazione mensile sull'attività svolta e dichiarazione del Legale Rappresentante, comprovante l'applicazione del CCNL.

Eventuali ritardi da parte dell'ente nel pagamento delle fatture non esonera l'impresa dalla corresponsione delle retribuzioni mensili agli operatori.

Detto pagamento, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato.

Mensilmente dovrà pervenire all'ufficio competente autocertificazione del Legale Rappresentante attestante i versamenti effettuati in favore dei dipendenti impiegati nel servizio nonché copia dei bonifici.

In caso di inadempienza da parte dell'Ente affidatario del servizio si procederà all'inoltro di regolare diffida ad adempiere.

Il mancato rispetto della superiore clausola contrattuale determinerà la rescissione immediata del contratto. Nulla sarà dovuto alla coop affidataria. Si precisa che al fine di garantire la continuità assistenziale il servizio in essere sarà affidato all'Ente concorrente secondo classificato.

Art. 11

Obblighi dell'affidatario

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa è tenuta:

a) **a dare corso immediato ai servizi**, anche in pendenza di stipula di atto formale di convenzione/contratto senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;

b) **pena risoluzione del contratto** a garantire una **sede organizzativa idonea e funzionale** all'organizzazione del servizio, ubicata nel Comune di Milazzo, dando comunicazione al competente ufficio comunale, (via, n.civico, n. telefonici, indirizzi posta elettronica, ecc...).

c) ad individuare la figura del **coordinatore del servizio** al quale questa Stazione appaltante farà riferimento per ogni comunicazione afferente la migliore organizzazione del servizio medesimo. Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Milazzo e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'impresa affidataria;

d) a munire tutto il personale di un visibile **cartellino identificativo** contenente: generalità, qualifica e

nome dell'impresa.

L'impresa si impegna a fornire, prima della stipula del contratto, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.
- polizze assicurative, come specificato al successivo articolo 18;
- autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai sensi dell'art 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta, deve fornire sia in riferimento alla propria impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato Pdf, del libro unico del lavoro; copia buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto.

Il personale del Servizio Sociale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse non configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione.

In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio dei Servizi Sociali e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'impresa saranno decurtate secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato.

L'impresa deve garantire quanto dichiarato in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con il suddetto Ufficio Comunale

L'impresa aggiudicataria deve rispettare per il personale utilizzato nel servizio i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Milazzo si riserva di accertare, a mezzo il proprio Ufficio, gli adempimenti di cui ai punti precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, compresa la mancata realizzazione delle migliorie progettuali, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi inadempienze della convenzione, l'Ufficio di Servizio Sociale è tenuto a formulare contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine qualora l'impresa non abbia provveduto a sanarle, il Comune di Milazzo, provvederà alla risoluzione della convenzione stessa.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

a) € 500,00 , nel caso di irregolarità contributive mese per mese accertate presso Inps ed Inail .

a) € 500,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è venuta a conoscenza.

Il rapporto contrattuale si intende risolto altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:

– il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate con interventi non concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi quelli migliorativi offerti in sede di gara saranno, contestati per iscritto e qualora le controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di

pagamento.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. L'onere per il trasporto degli operatori graverà esclusivamente sull'impresa aggiudicataria. Saranno parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 12

Compiti del Comune

Ai fini dell'avvio del servizio, il Responsabile del servizio comunica all'Ente aggiudicatario i nominativi degli alunni beneficiari ai quali, previa valutazione effettuata dal responsabile del servizio, secondo le modalità indicate all'art.5 sopracitato, verranno affiancati gli operatori specializzati.

Ad intervenuto avvio del servizio, l'eventuale ammissione di nuovi casi sarà attivata su comunicazione dell'Ufficio di servizio sociale.

E' facoltà dell'Ente effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, per verificare le rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato.

E,'altresi, facoltà dell'Ente curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio anche in raccordo con l'ente aggiudicatario.

Art. 13

Organizzazione

L'Ente aggiudicatario dovrà curare protocolli operativi da concordare con l'ufficio di Servizio Sociale, le seguenti funzioni all'interno del servizio attivato:

1. Flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto degli orari modulati in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo caso e che comunque dovranno essere necessariamente concordati con la famiglia, con la scuola e con l'ufficio dei servizi sociali tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno;

2. relazione mensile sull'andamento del servizio con l'indicazione nominativa degli operatori impiegati e degli utenti assistiti, degli orari e delle scuole frequentate dagli alunni beneficiari del servizio.

E' facoltà dell'Ente appaltante vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli per verificare:

- l'andamento del servizio/monitoraggio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza;
- la realizzazione delle migliorie progettuali.

Art. 14

Requisiti di partecipazione – Modalità per l'affidamento

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria oggetto di gara in MePa e in possesso, a pena d'esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico finanziario e tecnico organizzativo, come di seguito riportati.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/ R.T.I./consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel presente capitolato, le seguenti condizioni:

- di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto di appalto;
- iscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali istituito ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86 per la sezione: inabili - tipologia: assistenza domiciliare (per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra regione dello Stato o in uno Stato membro);
- accettazione delle norme stabilite nella RdO, nel bando/disciplinare e nel capitolato;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Capacità economica- finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. lgs n. 50/2016:

a) **avere un fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) non inferiore ad € 370.000,00** criterio adottato nel rispetto dell'art. 1, comma 2-bis, lett.b) del d.l. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in appresso specificate: la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto – tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

b) avere un fatturato specifico per servizi analoghi realizzati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) pari ad almeno 246.000,00 .

Capacità tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83, comma 12, lettera c) del d. lgs n. 50/2016:

a) di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell'ultimo triennio antecedente alla data della richiesta di offerta (RdO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto;

L'affidamento, avverrà mediante esperimento di apposita procedura aperta, mediante lancio di apposita RDO sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, **con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), e comma 6 lett. a del D.Lgs 50/16, così come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56**, in favore dell'istituzione socio assistenziale concorrente individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi come indicato nel disciplinare di gara

- OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

- OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Soltanto dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa complessivo, a valere sul bilancio esercizio, si procederà all'adozione di apposito atto dirigenziale di affidamento del servizio previo espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla disciplina dettata con gli atti di gara

Art. 15

Modalità di svolgimento della gara

La stazione appaltante, scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, nominerà per la valutazione della stessa, un seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa, presieduto, di norma dal Rup.

Successivamente a tale fase, la Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente. costituita ai sensi dell'art. 77 D.lgs.50/2016, procederà all'esame dell'offerta tecnica ed economica.

Le operazioni di gara si svolgeranno come meglio specificato nel bando-disciplinare di gara.

Art.16

Modalità di presentazione dell'offerta e relativa documentazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno rispettare, pena l'esclusione, oltre il contenuto del presente Capitolato anche le previsioni del bando-disciplinare di gara.

Art. 17

Divieto di trasferimento del contratto

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art. 18

Infortunati e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o del personale volontario impiegato derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione

per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.
L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale di direzione eventualmente impiegati, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva, a copertura di tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto o alla categoria dei servizi compresi nell'appalto, **ovvero idonea copertura agli operatori, agli utenti e ai terzi per danno o infortuni che possano occorrere a chiunque nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, incluse le fasi in "itinerare"**, con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto.

La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi estranei.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fidejussoria a favore del Comune, avente validità fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da parte dell'Ente affidatario

Art. 19

Cauzione

Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% sull'importo a base d'asta di € 123.872.28 pari ad € **2.477,45** prestata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

Per il deposito cauzionale si dovrà rispettare quanto specificato nell'allegato bando-disciplinare.

Inoltre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva determinata nella misura del 10% sull'ammontare netto dell'appalto.

Art. 20

Disposizioni finali

Il servizio sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione le vigenti normative in materia ed il Codice Civile.

Art. 21

Domicilio dell'affidatario

L'affidatario dovrà all'atto della stipula della convenzione, per ogni effetto, eleggere proprio domicilio nel Comune di Milazzo ed indicare idoneo ufficio in sede locale quale struttura di riferimento ai fini dello svolgimento del servizio.

Art. 22

Trattamento dati sensibili

I dati di cui alle istanze di partecipazione alla gara e susseguenti saranno trattati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46CE (Regolamento generale sulla protezione dati).

Art. 23

Controversie

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è escluso il ricorso al Collegio arbitrale e, pertanto, la competenza rimane al Giudice Ordinario.

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Barcellona P.G. (ME).

